

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1126

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FANTE, CARINI, CORMEGNA e ROBUSTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE 1994

Esenzione dalle imposte di bollo e registro per i contratti di
arruolamento e le convenzioni di imbarco dei pescatori marittimi

ONOREVOLI SENATORI. - Con l'articolo unico di questo disegno di legge si vuole eliminare un notevole disagio, nel settore della pesca marittima, sofferto da lavoratori, già fortemente penalizzati dalle contingenti difficoltà di questa attività.

La cosiddetta tassa di imbarco, che ciascun pescatore è costretto a pagare ogni qualvolta viene arruolato da un armatore, al fine di regolarizzare la registrazione del contratto, ammonta a 210.000 lire.

La frequenza degli imbarchi e sbarchi, dovuti a svariate cause: quali fermo-pesca, avarie delle imbarcazioni, malattie, infortuni ed altre, obbliga il lavoratore a pagare la tassa più volte l'anno.

Pertanto l'onere sostenuto dal lavoratore per la registrazione di un contratto di lavoro, peraltro subordinato, è quanto mai ingiusto ed inopportuno, soprattutto per la ripetitività con cui se ne ripresenta l'obbligo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Sono esenti dalle imposte di bollo e di registro, anche se, per disposizioni di legge, siano soggetti a registrazione e redatti in forma pubblica, i contratti di arruolamento di tutto il personale imbarcato su navi esercenti la pesca marittima ed assegnate alle categorie di cui all'articolo 8 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1 miliardo all'anno, si provvede utilizzando le disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio, di cui all'articolo 10 della legge 17 febbraio 1982, n. 41.

